



# CITTA' DI ERCOLANO

PROVINCIA DI NAPOLI

## SETTORE SERVIZI ED INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

### AVVISO PUBBLICO

**per la selezione di un soggetto con cui co-progettare e gestire un centro di accoglienza, integrazione e tutela rivolto a richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, 15 posti - categoria "ordinaria" - aderenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) - annualità 2014-2016.**

**I posti potranno aumentare fino ad un massimo del 70% dei posti attualmente previsti, come richiesto dall'art. 5 del bando approvato il 30/07/2013 dal Ministero dell'Interno con apposito D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013.**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con la legge n. 189/2002, art. 32 co. 1sexies, in materia di immigrazione ed asilo, l'Italia ha creato il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) ed ha istituito presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che attuano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria;

- le condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del suddetto Fondo sono stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – mediante un apposito decreto;

il 30/07/2013 il Ministero dell'Interno ha approvato un decreto, pubblicato sulla G.U. il 04/09/2013, per la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di concessione del contributo per il triennio 2013-2015.

Il Comune di Ercolano è titolare del progetto "Centro di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti protezione internazionale", che fa parte della rete nazionale dello SPRAR e consente ospitare complessivamente 15 rifugiati, cat. "ordinari".

Atteso che il progetto territoriale ha scadenza 31/12/2013, occorre presentare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – una nuova domanda, nei termini e modalità stabilite nel suddetto D.M., per l'accesso alla ripartizione delle risorse erogate dal Ministero dell'Interno per il prossimo triennio.

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi per coprogettazione e la successiva gestione del progetto di un partner atteso che non vi sono nell'Ente le professionalità adeguata allo svolgimento delle attività previste per i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per gli immigrati ospiti presso Casa Mandela.

## INDICE

la presente **istruttoria pubblica** finalizzata all'individuazione **di un soggetto del terzo settore** disponibile alla co-progettazione e all'erogazione dei servizi integrati da erogare nel triennio 2014-2016 presso il "Centro per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo" territoriale, denominato Casa Mandela, ubicato al Corso Resina n° 75.

### Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

La Città di Ercolano (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente "Città", "Comune" o "Ente" o "Amministrazione") in attuazione della determinazione dirigenziale n.5/22/253 del 24/09/2013 indice la presente istruttoria pubblica, di seguito definita anche "gara", per la selezione di un soggetto esterno, che abbia le caratteristiche necessarie di cui all'art. 6 del presente avviso, per la progettazione e la realizzazione dei servizi integrati da erogare nel "Centro per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo" territoriale, denominato Casa Mandela, ubicato al Corso Resina n° 75, triennio 2014-16.

La procedura si svolgerà in due fasi distinte:

- a) selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di co-progettazione di cui al presente avviso;
- b) co-progettazione tra i responsabili tecnici del soggetto e i rappresentanti del Comune.

La co-progettazione prende a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e procede con la discussione e la definizione di eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con il "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" e le Linee guida approvate dal Ministero dell'Interno il 30/07/2013 e pubblicate sulla G.U. il 04/09/2013.

### Art. 2 – DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto territoriale "Centro di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti protezione internazionale" eroga servizi per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di max 15 immigrati - cat. "ordinari" - richiedenti asilo o rifugiati e titolari protezione sussidiaria.

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del 30 luglio 2013 –art .5 - , pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013, il Comune di Ercolano **ha l'obbligo di garantire, nel corso del triennio, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi, su richiesta della Direzione Centrale per il tramite del Servizio Centrale, pari al 70% dei posti assegnati pari a n°11 posti.**

Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un costo pro die/pro capite pari ad euro 35.

La sede del Centro "Casa Mandela" è una struttura comunale, ubicata nel centro cittadino. Il costo stimato di locazione della struttura, le spese per le utenze e quelle di eventuali riparazioni sono a carico del Comune quale cofinanziamento alla realizzazione del progetto.

**A pena d'esclusione, per gli 11 posti aggiuntivi da prevedere per il prossimo triennio, è richiesto al concorrente la disponibilità sul territorio ercolanese di una struttura, avente i requisiti di cui al punto 5 del "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" - reperibile**

sul sito del Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Ministero dell’Interno, disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>.

Per i posti aggiuntivi non vi sarà alcun cofinanziamento del Comune, né sarà necessario indicare la struttura da destinare all’attivazione dei posti aggiuntivi. Per la partecipazione alla selezione è richiesto un’apposita dichiarazione del concorrente di disporre ad Ercolano di una struttura adeguata per l’attivazione dei posti aggiuntivi, da attivare entro gg.5 dalla richiesta dell’Amministrazione. Si avverte che qualora, su richiesta dell’Amministrazione, l’Ente attuatore non avrà l’effettiva disponibilità della struttura, il Comune di Ercolano procederà all’immediata risoluzione della convenzione stipulata con l’ente attuatore e all’avvio delle procedure per il risarcimento dei danni materiali ed immateriali prodotti all’Ente.

I servizi di accoglienza integrata previsti dal progetto e rivolti ai 15 soggetti, categoria “ordinari”, sono strutturati in:

**A) SERVIZI DI ACCOGLIENZA**

**B) SERVIZI DI INTEGRAZIONE**

**C) SERVIZI DI TUTELA**

Per il dettaglio dei servizi, gli standards e le modalità di attivazione si rimanda al “Manuale Operativo SPRAR per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, reperibile sul sito del Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – Ministero dell’Interno, disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it>.

L’A.C. si riserva il diritto di non partecipare al bando del Ministero dell’Interno, non dando così luogo all’attivazione di quanto previsto in sede di presentazione del progetto, ovvero di interrompere o ridurre in qualsiasi momento una o più delle attività di cui al presente articolo e di conseguenza ridurre l’importo corrispondente alla spesa prevista per le attività non effettuate.

### **Art. 3 OPERATORI MINIMI**

Tenuto conto del numero degli utenti da ospitare presso il Centro Casa Mandela e dei servizi già in essere presso la struttura, il nuovo progetto da presentare al Ministero per l’Interno per il triennio 2014-16, dovrà prevedere almeno i seguenti operatori:

**a. un responsabile/coordinatore** del servizio:

**b. un numero idoneo di professionisti, pari ad almeno 3 operatori** da impiegare per la gestione del progetto di accoglienza destinato alla categoria “ordinari : assistenza sociale, integrazione socio-sanitaria, mediazione culturale e linguistica.

**c. un consulente legale.**

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti minimi requisiti:

1. età non inferiore ai 21 anni;
2. livello di istruzione/formazione secondo il ruolo da rivestire e comunque non inferiore al diploma di scuola media superiore;
3. una specifica esperienza lavorativa pluriennale nei servizi di accoglienza e tutela di immigrati rifugiati e/o richiedenti asilo, una buona capacità di relazione, una piena disponibilità ad operare in collaborazione con altri operatori sociali, sanitari, scolastici, ecc.

Gli operatori dovranno essere di assoluta fiducia ed osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.

### **Art. 4 – DURATA DEL PROGETTO**

Il progetto avrà la durata triennale (2014-2016) nel corso del quale dovranno attivarsi i servizi di accoglienza integrata.

Il progetto non potrà in alcun modo essere rinnovato se non in caso di specifica disposizione del Ministero dell'Interno.

#### **Art. 5 – RISORSE DEL PROGETTO**

Le risorse destinate alle attività progettuali sono stanziare in misura pari all'80% dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno e per il rimanente 20% dal Ente mediante la valorizzazione di beni (struttura), costi utenze e del personale interno.

Il costo presunto dei servizi integrati del progetto di "Centro per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione di rifugiati e/o richiedenti asilo" di Ercolano è di € 116.770,00 annuali, escluso il 20% di cofinanziamento a carico del Comune di Ercolano pari ad €. 29.192,5 che è costituito, come sopra precisato, principalmente dalla valorizzazione di beni, costi utenze e riparazioni struttura e personale interno. La proposta progettuale dovrà, pertanto, essere formulata per tutti i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione previsti dal già citato Manuale SPRAR, per la spesa complessiva di €.116.770,00.

**Per ogni posto aggiuntivo che verrà attivato sarà riconosciuto dal Ministero un costo pro die/pro capite pari ad euro 35 (euro trentacinque), comprensivo di tutte le spese: struttura, utenze, servizi di accoglienza, tutela ed integrazione, assicurazione utenti, ecc. Alcn onere sarà a carico del Comune di Ercolano.**

Il soggetto gestore, individuato in seguito alla presente selezione ed in quanto partner della co-progettazione che verrà effettuata, sottoscriverà un/a contratto/convenzione con il Comune di Ercolano (NA), che conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le modalità di trasferimento delle risorse.

La stipula del/la contratto/convenzione è subordinata all'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Interno ed assegnazione delle relative risorse.

#### **Art. 6– SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La selezione è aperta a tutti i soggetti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma V, della L.328/2000 e dall'art 2 del DPCM 30 marzo 2001, in forma singola o associata avente, a pena d'esclusione dalla selezione, pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda, giusti artt. 3 e 4 del D.M del 30 luglio 2013 pubblicato sulla G.U. il 04/09/2013.

Si considerano soggetti del Terzo Settore i soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, e precisamente:

- le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni ed enti di promozione sociale;
- le fondazioni.

Per la presentazione della candidatura-offerta, tutti i concorrenti candidati e tutti gli organismi partners/associati/esecutori del soggetto concorrente, alla scadenza del termine fissato nel presente bando devono possedere seguenti requisiti:

- a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi definite dall'art. 38 del Dlgs.163/06 e dal comma 2 dell'art. 34 del medesimo dlgs;
- b) essere idonei alla contrattazione con la P.A. ed abilitati all'emissione dei competenti titoli di spesa, giustificativi degli oneri sostenuti per la perfetta esecuzione del servizio appaltato con regolare contratto/convenzione di servizio;

- c) essere in regola con le norme/disposizioni regolamentari del Ministero Economia e Finanze-Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità agevolata prevista per il settore/genere di appartenenza (ONLUS, Cooperative Sociali, Consorzi, altro);
- d) iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove all'albo previsto dalla natura giuridica del soggetto;
- e) iscrizione nel Registro degli enti ed associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( artt. 52 e segg. Del D.P.R.394/99);
- f) avere una pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere che terminano il.....(indicare la data).

**I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopra elencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000.**

Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti il possesso dei requisiti sono richiesti in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.

Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il possesso dei requisiti è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura selettiva (articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)

In caso di partecipazione di soggetti raggruppati o raggruppandi in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risultino:

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti;
- l'indicazione della mandataria.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura selettiva, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura selettiva sia il consorzio sia il consorziato.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo D.Lgs. e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura selettiva in più di un'associazione temporanea/consorzio di cui all'articolo 37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. o gruppo di interesse economico, a pena di esclusione di tutte le domande presentate, ovvero di partecipare alla procedura selettiva anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura selettiva medesima in associazione o consorzio.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione:

- organismi non in possesso dei requisiti di cui all'art.38 co.1 del D.Lgs 163/2006 ;
- organismi che trovansi in situazione di controllo o di collegamento art.2359 C.C (comma 2 dell'art.34 del D.Lgs):
- organismi non in possesso dei requisiti tecnico- organizzativi previsti dal presente avviso;
- organismi concorrenti che abbiano in comune, totalmente o parzialmente, con altri partecipanti alla selezione, le persone fisiche che ricoprono ruoli di rappresentanza legale in ciascuno di essi;
- organismi aventi ruolo di "esecutore di prestazione" nell'ambito della presente selezione;
- organismi aventi ruolo di "partner" di Raggruppamento Temporaneo candidato alla presente selezione;

- organismi non avente pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda.

Il Comune escluderà i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nella busta 1) “Documentazione”, i concorrenti dovranno **produrre, a pena d’esclusione, le seguenti dichiarazioni:**

**b.1.** dichiarazione sottoscritta del L.R. dell’ente partecipante di avere la disponibilità sul territorio di Ercolano di un’adeguata struttura da destinare, nel triennio 2014-2016, agli 11 posti aggiuntivi di cui al D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013 e da attivare con immediatezza su richiesta dell’Amministrazione di Ercolano.

**b.2.** dichiarazione del L.R. dell’Ente partecipante di essere consapevole che qualora su richiesta del Comune, l’ente attuatore non avrà l’effettiva disponibilità della struttura da destinare agli 11 posti aggiuntivi di cui al D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013, il Comune di Ercolano procederà all’immediata risoluzione della convenzione che verrà sottoscritta per l’esecuzione del progetto ed avvierà le procedure per il risarcimento dei danni materiali ed immateriali prodotti all’Ente.

Non è richiesto di indicare nella suddetta dichiarazione la struttura di cui dispone il concorrente, fermo restando che la sua immediata disponibilità su richiesta dell’Amministrazione e la conformità della stessa a quanto previsto dalle dal Manuale su citato.

#### **ART. 7 AVVALIMENTO**

Data la particolarità dei destinatari, dei servizi da erogare e quanto previsto dal D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U il 04/09/2013, non è ammesso l’avvilimento.

#### **ART. 8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE**

**La selezione si svolgerà in due fasi:**

La Commissione, allo scopo nominata, darà avvio alla selezione procedendo in primo luogo, in seduta pubblica, nell’ordine a:

- verificare l’integrità dei plichi pervenuti;

- aprire i plichi medesimi e a controllare la presenza, all’interno di ciascuno delle due buste

Busta 1– Documentazione amministrativa;

Busta 2 –proposta progettuale - relazione tecnica.

- aprire la “Busta 1 – Documentazione amministrativa” dei concorrenti in ordine di registrazione al protocollo generale e verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione.

In presenza di cause di esclusione i partecipanti saranno esclusi senza ulteriore preavviso.

Concluse queste operazioni, la Commissione procederà, al solo fine di verificare la presenza e la completezza della documentazione, all’apertura in seduta pubblica della Busta 2 – Proposta progettuale e relazione tecnica.

In seduta ristretta, la Commissione esaminerà e valuterà poi le proposte progettuali e le relazioni tecniche dei concorrenti, attribuendo a ciascuno i relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione indicati all’art. 9.

E’ammessa la partecipazione alla seduta pubblica dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti ovvero di soggetti muniti di delega appositamente conferita dai suddetti legali rappresentanti.

E’ammessa la partecipazione di un solo delegato per ciascun soggetto partecipante.

La selezione si concluderà, presumibilmente, entro 12.10.2013 .

Il soggetto attiverà il servizio a far data, presumibilmente, dall’ 01/01/2014.

La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione stessa, di sospendere le operazioni ed aggiornarle a giorno ed ora successivi o, infine, di prorogarne la data, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

#### **Art. 9 – CRITERI DI SELEZIONE**

Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica con l'attribuzione del punteggio massimo di punti 50 così ripartiti:

- A) valutazione della proposta progettuale fino ad un massimo di punti 25
- B) valutazione della capacità tecnico-organizzativa del concorrente fino ad un massimo di punti 25

Proposta Progettuale fino a punti 25 attribuiti in base ai seguenti parametri:

<b>VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE</b>	
<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Qualità complessiva della proposta progettuale	<b>max 10 punti</b>
livello di completezza ed aderenza rispetto alle indicazioni del “Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale”, disponibile sul sito web: <a href="http://www.serviziocentrale.it">http://www.serviziocentrale.it</a> e le Linee guida approvato con il D.M. del 30/07/2013.	<b>max punti 5</b>
coerenza e proporzionalità del piano finanziario rispetto alle attività previste dal progetto	<b>max punti 5</b>
modalità di gestione dei servizi (programmazione e coordinamento, monitoraggio e valutazione ecc.)	<b>max punti 5</b>

Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi, per ogni indicatore per la VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE vengono previsti i seguenti sei giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati dalla Commissione:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	1
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Non sufficiente	0,4
Molto insufficiente	0,2
Non valutabile	0

<b>VALUTAZIONE CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CONCORRENTE</b>	
<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
esperienza del candidato maturata nell’organizzazione e gestione di servizi svolti a favore degli immigrati richiedenti asilo e/o rifugiati <b>punti 1 per ogni anno di attività</b>	<b>max punti 10</b>
presenza di personale specializzato nell’ambito dei servizi a favore degli immigrati richiedenti asilo e/o rifugiati con professionalità e/o competenze specifiche <b>punti 1 per ogni anno di esperienza (12 mesi anche non consecutivi) per ogni singolo operatore</b>	<b>max punti 10</b>

<p>conoscenza da parte degli operatori, oltre alla lingua italiana di una o più lingue straniere.</p> <p><b>punti 1 per ogni lingua straniera parlata da ogni singolo operatore</b></p>	<p><b>max punti 5</b></p>
---	---------------------------

Nel caso in cui il punteggio complessivamente assegnato alla valutazione del progetto non raggiunga almeno 31 (trentuno) punti il concorrente sarà dichiarato non idoneo ed escluso dalla selezione.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà alla selezione del concorrente che abbia ottenuto più punti all'indicatore "esperienza del candidato maturata nell'organizzazione e gestione di servizi svolti a favore degli immigrati richiedenti asilo e/o rifugiati". Nel caso di ulteriore pareggio, si procederà mediante sorteggio.

L'A.C. si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto.

#### **Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione**

Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione, completo della documentazione richiesta, dovrà pervenire a questo Comune, presso l'Ufficio Archivio e Protocollo – Corso Resina n° 39 80056 Ercolano (NA) termine delle **ore 12.00 del giorno 09/10/2013** pena l'esclusione. **Il predetto termine è perentorio e quindi saranno escluse dalla selezione le domande che perverranno oltre tale termine.** Si precisa che il plico medesimo può essere consegnato a mano, ovvero fatto recapitare tramite corriere o servizio postale; a prescindere dalle modalità di consegna, si fa presente che ai fini del rispetto del detto termine perentorio, farà fede esclusivamente il timbro postale.

Oltre il termine stabilito, non resta valida alcuna candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di candidatura precedentemente presentata e non sarà consentita in sede di selezione la presentazione di altra candidatura.

Non si darà corso all'apertura del plico:

- che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 09/10/2013;
- che risulti pervenuto non debitamente chiuso e sigillato e/o sul quale non sia apposta la scritta relativa all'oggetto della selezione e gli estremi del mittente con le modalità previste di seguito. Il plico deve essere sigillato. Sull'esterno dovranno essere apposti l'indicazione del mittente (comprensivo di denominazione, codice fiscale ed indirizzo del candidato, almeno della capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio) e la seguente dicitura:

**“NON APRIRE – Contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione del partner per la coprogettazione e la gestione del progetto di servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria presso Casa Mandela- triennio 2014-2016.**

Il plico sigillato deve contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla selezione, **DUE buste**, a loro volta sigillate, recanti l'indicazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

busta n. 1 – Documentazione amministrativa

busta n. 2 – Proposta progettuale e relazione tecnica

Busta n° 1 – documentazione amministrativa

**a)** Istanza di partecipazione alla selezione contenente tutti i dati del concorrente e le dichiarazioni di possesso dei requisiti di carattere generale e tecnici di cui all'art.6 rese ai sensi degli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000;

**b) a pena d'esclusione, le seguenti dichiarazioni** rese ai sensi degli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000:

**b.1.** dichiarazione sottoscritta del L.R. dell'ente partecipante di avere la disponibilità sul territorio di Ercolano di un'adeguata struttura da destinare, nel triennio 2014-2016, agli 11 posti aggiuntivi di

cui al D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013 e da attivare con immediatezza su richiesta dell'Amministrazione di Ercolano.

**b.2.** dichiarazione del L.R. dell'Ente partecipante di essere consapevole che qualora su richiesta del Comune, l'ente attuatore non avrà l'effettiva disponibilità della struttura da destinare agli 11 posti aggiuntivi di cui al D.M. del 30/07/2013 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013, il Comune di Ercolano procederà all'immediata risoluzione della convenzione che verrà sottoscritta per l'esecuzione del progetto ed avvierà le procedure per il risarcimento dei danni materiali ed immateriali prodotti all'Ente.

### **Nella busta "2 – Proposta progettuale e relazione tecnica**

Nella busta n° 2 devono essere inserite, a pena di esclusione dalla selezione, la proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario come da prospetto allegato C) del D.M. – Ministero dell'Interno - del 30/07/2013 e pubblicato sulla G.U. del 04/09/2013, disponibile sul sito:// <http://www.serviziocentrale.it>, e la relazione tecnica.

La proposta va redatta dal concorrente sul modulo all. B) del citato D.M. ,con l'esclusione dei punti 1),2),3),4),5),6), e 7) e corredato dal piano finanziario di cui al modulo all. C dello stesso D.M. escludendo i punti P.7 e gli oneri per l'adeguamento e la gestione della struttura di cui alla macrovoce L (L1,L2,L3,L4 e L5), ammontanti a complessivi ad €. 29.192,5 relativi alla quota di compartecipazione dell'Ente, rappresentata dalla valorizzazione di beni, costi utenze e riparazioni struttura e personale interno. La proposta progettuale va redatta,pertanto, per l'importo complessivo di € 116.770,00 annuali

Il progetto va predisposto tenuto conto delle Linee guida all. A) di cui al citato D.M. e delle indicazioni dello SPRAR nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" – punto 5 - disponibile sul sito web: <http://www.serviziocentrale.it> – nella sezione "documentazione".

Nella busta dovrà essere inoltre inserita una relazione tecnica per la valutazione della capacità tecnico-organizzativa del concorrente, contenente tutte le notizie indispensabili ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9: esperienza del concorrente nel campo dei servizi ed interventi a favore di immigrati richiedenti asilo ed immigrati in genere, esperienza del personale disponibile da impegnare nel servizio. Si chiede,pertanto, di allegare una dettagliata relazione tecnica sulle attività svolte dall'ente e il curriculum di ogni singolo operatore, sottoscritti ai sensi di legge, rispettivamente dal legale rappresentante dell'ente concorrente e dagli operatori interessati.

La proposta progettuale e la relazione dovranno essere prodotte, a pena di esclusione dalla selezione, a firma del titolare o legale rappresentante e corredato di timbro del soggetto giuridico. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la relazione e il progetto dovranno essere firmati dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Saranno valutate la qualità complessiva del progetto, la completezza e la coerenza delle attività rispetto agli atti di cui sopra, nonché l'esperienza del concorrente e degli operatori che saranno impegnati.

Si precisa che la mancata indicazione, da parte del candidato di uno degli elementi di valutazione previsti nella relazione tecnica non comporta l'esclusione dalla selezione del candidato stesso, ma determina la non attribuzione del punteggio relativo all'elemento mancante.

### **Art. 11 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE**

Si specifica che l'A.C. procederà all'esclusione del soggetto partecipante nel caso in cui:

- a) si ravvisino le cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- b) non sia rispettato il termine perentorio previsto dal presente avviso quale termine ultimo per la presentazione delle domande;
- c) il plico contenente le due buste e le singole buste non risultino debitamente sigillate in modo da assicurare la segretezza della candidatura ed escludere così ogni possibilità di manomissione del

contenuto e non riporti all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura dell'oggetto della selezione;

**d)** il plico risulti incompleto di qualcuno dei documenti richiesti;

**e)** manchi la regolare sottoscrizione delle dichiarazioni previste, ovvero manchi la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

**f)** la domanda di partecipazione alla selezione, il progetto e la relazione tecnica non siano contenuti nelle apposite buste interne al plico debitamente sigillate o siano contenuti in buste che contengano altri documenti o che non riportino la dicitura indicata;

**g)** in ogni altro caso in cui sia prevista l'esclusione ai sensi del presente avviso.

#### **Art. 12 - STIPULA DEL/LA CONTRATTO/CONVENZIONE**

Il rapporto di collaborazione tra il Comune di Ercolano Settore Servizi ed Interventi per la tutela dei diritti dei cittadini ed il soggetto selezionato all'esito della presente procedura verrà formalizzato con apposito/a contratto/convenzione.

La sottoscrizione del/la contratto convenzione da parte del gestore è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nonché all'effettivo finanziamento del progetto da parte del Ministero.

#### **Art. 13 RESPONSABILITA' CIVILE ED ASSICURAZIONE**

Il soggetto gestore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune di Ercolano in qualità di Ente gestore Centro territoriale per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione per rifugiati e richiedenti asilo o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente al soggetto gestore stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso al soggetto gestore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. Il soggetto gestore, all'atto della stipulazione del/la contratto/convenzione deve consegnare all'Ente, copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente servizio con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per ogni persona lesa;

- € 5.000.000,00 per danni a cose.

Sarà inoltre richiesto dall'Ente la stipula di una nuova polizza, con gli stessi parametri suindicati, all'atto dell'attivazione dei posti aggiuntivi.

Il soggetto gestore si impegna a fornire all'Ente le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali (31 dicembre 2014/2015).

Il soggetto selezionato decade dall'assegnazione qualora, prima dell'avvio dei servizi, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alla polizza assicurativa in oggetto, riservandosi in tal caso il Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art.14 PERSONALE**

Il soggetto gestore è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; il Comune di Ercolano è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.

Il soggetto gestore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Il soggetto gestore dovrà esibire su semplice richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga e il registro infortuni previsto dalle vigenti norme. Qualora il soggetto gestore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra il Comune procederà all’applicazione di penali.

Per l’adempimento delle prestazioni in oggetto il soggetto gestore si impegna ad applicare le norme del contratto di settore relative all’assorbimento del personale dipendente dal precedente affidatario del servizio e reintegrare detto personale nella propria dotazione organica con regolare contratto di assunzione ed alle medesime condizioni precedenti, ovvero a quelle migliorative che intendesse applicare.

Il soggetto gestore s’impegna a fornire al Comune prima dell’avvio del servizio, per il personale impiegato: nominativo, residenza, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale.

I dipendenti del gestore del servizio dovranno tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

Il gestore del servizio deve provvedere affinché il personale:

- segnali subito agli organi competenti ed al datore di lavoro eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei in merito ad attività riguardanti l’espletamento del servizio;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio.

Il soggetto gestore, su richiesta del Comune deve procedere alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

## **ART. 15 SICUREZZA PERSONALE**

Il soggetto gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune di Ercolano da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. Il soggetto gestore dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall’affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l’impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **ART.16 PENALITA’**

A garanzia della puntuale esecuzione del servizio, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal/la contratto/convenzione e da quanto concordato con il gestore del servizio in fase di progettazione, sono previste le seguenti penali:

1. mancata/carente esecuzione di punti qualificanti del progetto di gestione proposto: penale

- sino ad Euro 1.500,00 (millecinquecento), per ogni fatto o circostanza;
2. interruzione non motivata di uno o più servizi: penale sino ad Euro 1.000,00 (mille), per ogni fatto o circostanza;
  3. inosservanza delle prescrizioni di servizio impartite dal Comune: penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta);
  - d. impiego di personale privo dei requisiti richiesti: penale di euro 200,00 (duecento) per ogni operatore (senza qualifica) impiegato per ogni mese o frazione di mese;
  4. mancata sostituzione nel termine massimo di 60 minuti di operatori temporaneamente impediti: penale di Euro 100,00 (cento);
  5. negligenza dei dipendenti del soggetto gestore nell'esecuzione di compiti/doveri inerenti il servizio: penale di Euro 100,00 (cento);
  6. condotta non conforme a principi di correttezza/disponibilità verso gli utenti: penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni fatto o circostanza;
  7. inadempimento a puntuali obblighi di informazione: penale di Euro 300,00 (trecento);
  8. impiego di automezzi non idonei al servizio: penale di Euro 800,00 (ottocento);
  9. inadempienza agli obblighi formativi legislativamente posti nei confronti del personale: penale di Euro 500,00 (cinquecento), per ogni carenza;
  10. inosservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene sul lavoro: penale di Euro 1.000,00 (mille);
  11. violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili: salve le diverse sanzioni di legge, penale sino ad Euro 1.000,00 (mille);
  12. mancata disponibilità della struttura per i posti aggiuntivi: si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 7.

Nel caso in cui la medesima violazione sia ripetuta per tre volte, la penale prevista viene raddoppiata. È, in ogni caso, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Sei (6) violazioni delle disposizioni del presente articolo, del medesimo tipo o meno, sanzionate da penale, comportano la risoluzione del contratto.

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, il soggetto gestore ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Comune procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC o raccomandata A/R.

Rimane inteso che, una volta applicate tre penali, non può più essere emesso il certificato di "regolare esecuzione", "a regola d'arte", o altro equivalente, per le prestazioni del rapporto contrattuale.

## **ART.17 RISOLUZIONE CONTRATTO/CONVENZIONE**

Costituiscono motivo di risoluzione del/la contratto/convenzione:

- l'indisponibilità sul territorio di una struttura adeguata ai requisiti di cui al punto 5 del "Manuale SPRAR per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", da destinare ai posti aggiuntivi di cui all'art. 2 del presente avviso;
- gravi e o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dal soggetto gestore anche in seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi;
- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza,

- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto concordato con il soggetto gestore in fase di co-progettazione;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Per l'indisponibilità della struttura per i posti aggiuntivi si fa riferimento a quanto già stabilito nel presente avviso, l'Ente **procederà all'immediata risoluzione della convenzione/contratto stipulato con l'ente attuatore e all'avvio delle procedure per il risarcimento dei danni materiali ed immateriali prodotti al Comune.**

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione definitiva da costituire prima dell'avvio dei servizi.

Il soggetto gestore può chiedere la risoluzione del/la contratto/convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la convenzione stessa, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile.

Il Comune riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne il soggetto gestore delle spese sostenute e del mancato guadagno.

#### **ART 18 FACOLTA' DI RECESSO**

Il Comune di Ercolano, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal/la contratto/convenzione con preavviso di 90 giorni, senza che il soggetto gestore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **ART 19 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il soggetto gestore non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omissso dal soggetto gestore. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dal soggetto gestore.

#### **ART 20 STIPULA CONTRATTO/CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del/la contratto/convenzione sono a carico del soggetto gestore. Sono inoltre a carico dello stesso i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

#### **ART. 21 DOMICILIO DEL GESTORE E COMUNICAZIONE VARIAZIONI**

Per tutti gli effetti del presente contratto il soggetto gestore dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di Ercolano.

Il soggetto gestore dovrà comunicare all'Ufficio competente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

#### **ART.22 CONTROVERSIE**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione al/la contratto/convenzione, sarà esclusivamente quello di Napoli.

### **ART 23 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente documento, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti del presente documento.

### **ART. 24 PUBBLICITÀ E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE**

Il presente avviso di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, all'Albo Pretorio e sul profilo del committente, Comune di Ercolano, <http://www.comune.ercolano.na.it> per gg. 15 a partire dal 24/09/2013

La documentazione ministeriale (testo del decreto citato, manuale operativo, linee guida, moduli per proposta progettuale e piano finanziario annuale, ecc. può essere scaricata dal sito del Servizio Centrale [www.serviziocentrale.it](http://www.serviziocentrale.it)

### **ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il dott. F. Zenti, dirigente il settore procedente.

Per ogni ulteriore informazione in merito, si prega di voler contattare gli uffici del Settore Servizi ed Interventi per la tutela dei diritti dei cittadini, tel 0817881464 –fax 0817881468

### **Art. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Ercolano, titolare del trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula del/la contratto/convenzione.

### **Art. 27 – COMUNICAZIONI**

L'A.C. provvederà a pubblicare sul proprio profilo di committente l'esito della presente procedura di selezione ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Ercolano, 24/09/2013

Il Dirigente  
Dott. F. Zenti